

# ***Regolamento ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI***

## **S O M M A R I O**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Ambito e scopo del Regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Entrate tributarie comunali
- Art. 4 - Agevolazioni tributarie
- Art. 5 - Aliquote e tariffe

### **TITOLO II ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

#### **Capo I Gestione delle Entrate**

- Art. 6 - Forma di gestione
- Art. 7 - Funzionario responsabile del tributo

#### **Capo II Denunce versamenti e controlli**

- Art. 8 - Dichiarazione tributaria
- Art. 9 - Compensazione e accollo
- Art. 10 - Attività di controllo
- Art. 11 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

#### **Capo III Procedimento di accertamento**

- Art. 12 - Attività di controllo e rapporti con il contribuente
- Art. 13 - Avviso di accertamento
- Art. 14 - Notificazione degli atti

#### **Capo IV Contenzioso e strumenti deflattivi**

- Art. 15 - Contenzioso

Art. 16 - Autotutela  
Art. 17 - Accertamento con adesione  
Art. 18 - Interpello

### **TITOLO III RISCOSSIONE E RIMBORSI**

Art. 19 - Riscossione  
Art. 20 - Sospensione e dilazione del versamento  
Art. 21 - Rimborsi  
Art. 22 - Accertamenti di crediti di modesta entita'  
Art. 23 - Interessi

### **TITOLO IV SANZIONI**

Art. 24 – Criteri di applicazione

### **TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 25 - Norme finali

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 Ambito e scopo del Regolamento**

1. Il Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15-12-1997, n. 446 (potestà regolamentare generale delle province e dei comuni) e disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi ai tributi locali e sulle norme di salvaguardia a suo favore, nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente"<sup>(1)</sup>.

3. Il contribuente può rivolgersi all'ufficio tributario in forma verbale o per iscritto, per richieste di informazioni, chiarimenti, interpretazioni normative e regolamentari, anche mediante l'istituto dell'interpello, successivamente disciplinato, o per fornire precisazioni o conferme di dichiarazioni già rese.

4. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme continuano ad essere applicate se non contrastanti con quelle del presente Regolamento.

5. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

## **Art. 2**

### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per “accertamento”, il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall’ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- b) per “accertamento istruttorio”, l’attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l’accertamento di cui alla precedente lettera a);
- c) per “agevolazioni”, le riduzioni e le esenzioni del tributo previste dalla legge o dal regolamento;
- d) per “dichiarazione”, la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
- e) per “Regolamento”, il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- f) per “responsabile” del settore, del servizio, dell’ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l’impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione o mediante atti di organizzazione, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;
- g) per “tributo”, l’imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l’entrata avente natura tributaria.

## **Art. 3**

### **Entrate tributarie comunali**

1. Costituiscono entrate comunali disciplinate in via generale dal seguente regolamento:
  - i tributi comunali, le entrate patrimoniali ivi compresi i canoni;
  - i proventi e relativi accessori di spettanza del Comune;
  - altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali

## **Art. 4**

### **Agevolazioni tributarie**

1. Per l’applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia.

2. Eventuali agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste da leggi statali o regionali successivamente all’entrata in vigore del Regolamento, quando le stesse non abbiano carattere cogente sono applicabili solo se espressamente previste e/o richiamate dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

3. A decorrere dal primo gennaio 2006 le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS,<sup>(2)</sup> sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dai connessi adempimenti. L’esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell’organizzazione e corredata da certificazione attestante l’iscrizione nell’anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto iscritto a ruolo.

4. Ai fini della concessione della agevolazione, se la legge o i regolamenti prescrivono la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati e qualità personali, in alternativa è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione, ovvero trasmessa a mezzo servizio postale o fax, unitamente alla fotocopia di documento di identità del sottoscrittore. Se successivamente richiesta dal

Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabilito, pena la esclusione della agevolazione, ad eccezione di quanto non sia già in possesso dell'Amministrazione o possa essere reperito presso altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente<sup>(3)</sup>.

## **Art. 5**

### **Aliquote e tariffe**

1. Il Consiglio Comunale delibera in ordine all'istituzione e all'ordinamento dei tributi.

2. Alla determinazione e all'adeguamento delle relative aliquote e tariffe, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge, provvede la Giunta Comunale<sup>(4)</sup> nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

3. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i termini stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

4. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro il termine di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve essere altresì assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

## **TITOLO II**

### **ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

#### **Capo I**

#### **Gestione delle entrate**

#### **Art. 6**

#### **Forma di gestione**

1. L'Amministrazione determina le forme di gestione delle entrate, in conformità ai principi contenuti nell'art.52 del D.lgvo. n.446/97 e s.m., avendo riguardo, non solo ai particolari caratteri della singola entrata, ma anche e soprattutto al fine di rendere più qualitativa l'azione del Comune e più agevole l'adempimento della prestazione da parte del soggetto obbligato. La gestione dell'attività di controllo dei tributi<sup>(5)</sup> è effettuata in forma diretta e deve corrispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

2. Per l'eventuale affidamento della gestione a terzi si procederà' in uno dei modi previsti dalla legislazione vigente<sup>(6)</sup> e comunque non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, rispetto alla gestione in economia.

3. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti e affini negli organi di gestione delle società miste costituite o partecipate in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

#### **Art. 7**

#### **Funzionario responsabile del tributo**

1. Alla emissione degli atti di gestione provvedono, quando la gestione è effettuata in economia dal Comune, il funzionario responsabile dello specifico tributo, per le entrate tributarie ed il funzionario responsabile del servizio, per le entrate patrimoniali, se non coincidente.
2. Il funzionario responsabile del tributo è nominato dall'organo esecutivo e rimane in carica sino a sua sostituzione. Il funzionario responsabile del servizio è nominato dal sindaco e rimane in carica sino alla sua sostituzione.

La giunta nomina altresì la figura che sostituirà il funzionario responsabile in caso di sua assenza o impedimento che nella organizzazione strutturale del comune di Piateda è il responsabile del servizio finanza e contabilità.

3. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, il responsabile del servizio, verifica e controlla periodicamente (con cadenza almeno annuale) l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto, con l'obbligo di segnalare eventuali irregolarità compiute o disservizi a svantaggio della collettività amministrata.

## **Capo II**

### **Denunce, versamenti e controlli**

#### **Arti. 8**

##### **Dichiarazione tributaria**

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. Anche se non redatta sul modello prescritto, la dichiarazione è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi previsti dal modello di dichiarazione ufficiale.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione spetta al rappresentante legale o negoziale o a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.
4. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n.241/90 così come modificata ed integrata dalla legge n.15 /2005.
5. L'atto di accertamento del tributo deve essere comunicato ai contribuenti mediante notifica a mezzo del Messo Comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
6. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune a mezzo del funzionario responsabile del servizio o se il servizio è affidato a terzi, aventi diritto, affidato al concessionario o società secondo le modalità definite nella contratto che regola i rapporti tra l'ente e tale soggetto.
7. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'ente, secondo gli indirizzi definiti dall'organo esecutivo.

#### **Art. 9**

##### **Compensazione e acollo<sup>(7)</sup>.**

1. E' ammessa compensazione fra debiti e crediti spettanti al medesimo contribuente, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, su richiesta o consenso del contribuente medesimo.
2. E' ammesso l'acollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione al Comune entro l'anno di effettuazione del versamento.

#### **Art. 10**

##### **Attività di controllo**

1. Il responsabile dell'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Spetta al funzionario responsabile identificare ed attuare le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. Detta prerogativa non esime l'obbligo in capo al responsabile del tributo di attuare una puntuale attività in corso di esercizio.

3. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale previa definizione, d'intesa con le OO.SS., dei criteri generali di erogazione, secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto degli istituti contrattuali presenti nei vigenti CCNL, può istituire apposito fondo per l'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio medesimo, coinvolto in programmi/progetti finalizzati al recupero dell'eventuale evasione e al controllo puntuale e costante del corretto adempimento delle obbligazioni fiscali<sup>(8)</sup>, alla cui liquidazione provvederà il responsabile del servizio tributario con proprio atto.

4. Nell'attività di verifica e di controllo il responsabile del servizio si avvale prioritariamente dei dati e documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale e di tutti gli atti o informazioni che può attingere da altre pubbliche amministrazioni favorendo ogni forma di collegamento, anche informatizzata, per il buon esito dell'azione di verifica o accertamento. Solo quando non sia possibile altrimenti, il responsabile del servizio acquisisce le notizie dal soggetto obbligato.

## **Art. 11**

### **Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali**

1. I responsabili degli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.

2. In particolare i soggetti privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni, permessi (edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari) e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, mediante l'impiego preferenziale di modalità di comunicazione informatizzata.

3. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o mancato adempimento il funzionario responsabile informa l'organo esecutivo ed il Nucleo di Valutazione.

## **Capo III**

### **Procedimento di accertamento**

## **Art. 12**

### **Attività di controllo e rapporti con il contribuente**

1. Il contribuente, o suo delegato, può in ogni momento rivolgersi in modo informale all'Ufficio Tributi per chiarimenti in ordine all'accertamento notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, consentendogli di ridefinire la sua obbligazione tributaria in base a nuovi elementi certi e di fatto, che egli stesso produce.

2. L'Ufficio tributario ha cura di richiedere al contribuente dati, notizie, documenti ed ogni chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione fiscale, non reperibili presso lo stesso Comune o presso altre Pubbliche Amministrazioni segnalate, assegnando un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni. Qualora il contribuente non fornisca dati e notizie a lui richiesti, indispensabili per l'attività di accertamento, il Comune potrà procedere sulla base di elementi desumibili da fattispecie similari, in analogia a quanto previsto per l'attività di controllo del Ministero delle Finanze<sup>(9)</sup>.

### **Articolo 13 - Avviso di accertamento.**

1. Mediante motivato avviso di accertamento, fatte salve particolari disposizioni previste dalle rispettive leggi d'imposta, il Comune:

- a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
- b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
- c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
- d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
- e) applica le sanzioni collegate alla violazione commessa.

2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente entro i termini previsti dalle rispettive leggi d'imposta, con modalità idonee a garantire il diritto alla riservatezza.

3. Nel caso di soppressione di tributi, si fa salvo il potere di accertamento dei crediti tributari già insorti in base ai presupposti di imposizione verificatisi anteriormente all'abrogazione.

### **Art. 14**

#### **Notificazione degli atti**

1. Se il contribuente, o persona da questi incaricata, è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione degli avvisi e degli atti, oltre che nei modi ordinari, può essere eseguita mediante consegna a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio, nel rispetto della normativa in materia di privacy.

### **Capo IV**

#### **Contenzioso e strumenti deflattivi**

### **Art. 15**

#### **Contenzioso**

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante utilizzo di una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.

2. Il Comune è rappresentato in giudizio dal soggetto cui lo Statuto dell'Ente conferisce la relativa capacità e comunque dal responsabile del servizio e in caso di impedimento di quest'ultimo dal sindaco previa delibera di autorizzazione a resistere in giudizio della giunta comunale.

3. Al dibattimento in pubblica udienza, il rappresentante dell'Ente, anche in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può delegare gli addetti della relativa struttura associativa, che presteranno la necessaria assistenza.

4. Anche in caso di gestione associata, è compito del funzionario responsabile seguire con cura lo svolgimento del procedimento contenzioso, collaborando al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

5. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico e assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

6. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate patrimoniali è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile.



## **Art. 16** **Autotutela<sup>(10)</sup>**

1. Nel rispetto dei limiti e delle modalita' indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, il funzionario responsabile procede all'annullamento, o alla revoca totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati.

2. Il provvedimento di annullamento o di revoca va comunicato al destinatario dell'atto. L'ufficio è tenuto a provvedere al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse, aumentate degli interessi previsti.

3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilita' di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria di contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio eventualmente da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunita' di continuare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, puo' annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al rappresentante dell'Ente per la desistenza dal contenzioso.

4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile puo' procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimita' dell'atto.

5. Non sono consentiti l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

6. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

7. Per i provvedimenti di annullamento o di sospensione di importo superiori a 5.000,00 euro, il responsabile del servizio acquisisce il preventivo parere della giunta comunale.

## **Art. 17** **Accertamento con adesione**

1. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è possibile avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione rivolgendo apposita istanza all'Ufficio Tributi del Comune secondo la procedura dettata dal D. Lgs. 19.06.1997 n. 218 (disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale).

## **Art. 18** **Interpello<sup>(11)</sup>**

1. Nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente", il contribuente può proporre istanza scritta di interpello su questioni specifiche e personali in materia di tributi comunali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni, prospettandone una soluzione.

2. La presentazione dell'istanza non sospende le scadenze previste dalla disciplina del tributo. La risposta dell'Ente impositore, scritta e motivata, è vincolante unicamente per la questione posta e limitatamente al richiesto. Qualora essa non pervenga entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della richiesta, si intende che il Comune concordi con la soluzione prospettata dal richiedente.

3. Nel caso in cui l'incertezza interpretativa a base della questione posta attenga ad atti emanati dal Comune, l'eventuale atto impositivo e /o sanzionatorio emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

4. Nel caso l'incertezza attenga l'interpretazione e l'applicazione corretta di disposizioni normative emesse da organi diversi dal Comune, nel caso di mutato orientamento interpretativo è esclusa l'applicazione di sanzioni. Ugualmente non si applicano sanzioni in caso di risposta tardiva, sino al momento della risposta.

### **TITOLO III RISCOSSIONE E RIMBORSI**

#### **Art. 19 Riscossione**

1. Le modalità di riscossione sono definite dai Regolamenti relativi ai singoli tributi, o, in mancanza, dalle singole leggi d'imposta. Ai fini dello snellimento e della semplificazione degli adempimenti per il cittadino, ove possibile saranno consentite forme alternative di pagamento quali l'uso del sistema P.O.S., assegni di conto corrente, carte di credito e simili.

2. Nel rispetto delle disposizione di legge in materia<sup>(12)</sup> nonché dei regolamenti relativi alle diverse entrate comunali, l'ufficio tributario segue la procedura di riscossione secondo gli indirizzi generali definiti dall'organo esecutivo, quando la legge non stabilisce diversamente.

3. Per la riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali il Comune provvede o con ruolo esattoriale o con decreto ingiuntivo, ai sensi di quanto disposto dal R.D. 14.04.1910 n.639. Ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n.602 del 29.09.1973 e successive modificazioni. Alla formazione ed alla approvazione degli atti provvede direttamente il funzionario responsabile del tributo.

#### **Art. 20 Sospensione e dilazione del versamento**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. Su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il funzionario responsabile può eccezionalmente consentire, il pagamento dilazionato dei tributi. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempita. Dalla data di scadenza naturale dell'obbligo di pagamento alle scadenze concordate a seguito della dilazione maturano interessi legali.

#### **Art. 21 Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini previsti dalle rispettive leggi di imposta. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla

prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

2. Entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, il funzionario responsabile procede all'esame della medesima e notifica (anche mediante raccomandata con r.r.), il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso Uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell'avvenuto pagamento.

## **Art. 22**

### **Accertamento di crediti di modesta entità**

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione del tributo da accertare, nonché degli oneri di riscossione, per economicità dell'azione amministrativa, l'ufficio può rinunciare ai crediti di modesta entità fino a Euro dieci di tributo dovuto. Lo stesso limite vale nel caso dei crediti per sole sanzioni ed interessi<sup>(14)</sup>.

## **Art. 23**

### **Interessi**

Nel rispetto della potestà riconosciuta dalla legge in materia<sup>(15)</sup>, in deroga alle previsioni dettate dalle rispettive leggi di imposta, si stabiliscono le seguenti nuove misure degli interessi per i tributi locali<sup>(16)</sup>:

- a) Gli interessi relativi alle attività di accertamento e di rimborso sono stabiliti in misura pari al tasso degli interessi legali.
- b) Per i rapporti tributari relativi ad annualità pregresse, si applicano gli interessi previsti per le imposte erariali.

E' fatta salva l'attività di accertamento e di rimborso già definita alla data di entrata in vigore della presente disposizione regolamentare<sup>(17)</sup>.

Restano invariate le modalità di determinazione e di computo per semestri compiuti previste dalle rispettive leggi di imposta.

## **TITOLO IV SANZIONI**

## **Art. 24**

### **CRITERI DI APPLICAZIONE**

1. Il Responsabile del procedimento sanzionatorio è il responsabile del servizio tributi, se trattasi di entrate tributarie, e il responsabile del servizio interessato se trattasi di entrate patrimoniali.
2. Il funzionario responsabile del tributo determina la sanzione, qualora la stessa sia stabilita dalla legge in misura variabile, sulla base dei criteri stabiliti dall'art.7 del d.lgvo n.472/97 e s.m., avendo riguardo a quanto disposto dai decreti legislativi nn.471; 472; e 473 del 1997 e succ. mod.e integrazioni.

3. Il funzionario responsabile del servizio determina la sanzione, entro i limiti stabiliti dalla legge, sulla base dei principi di cui alla legge n.689 del 1981.

## **TITOLO V**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 25**

#### **Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento, nel testo cosi' modificato, entra in vigore a decorrere dall'1 gennaio 2006 e dopo aver esperito tutte le forme di pubblicazione previste dalla normativa in materia.
4. Il presente regolamento, essendo di natura tributaria, deve essere trasmesso alla Direzione Centrale per la Fiscalità locale. Il responsabile del servizio, provvede nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, ad assolvere l'obbligo di cui al presente comma.

(1) Legge 27.07.2000 n. 212.

(2) Art. 10 D.Lgs. 4.12.1997, n. 460. Scelta a discrezione dell'ente.

(3) Art. 6, c. 4, legge n. 212/2000.

(4) Art. 42, 2° comma, lett.f), D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

(5) Art. 52 D.Lgs. 446/97.

(6) Art. 53 D.Lgs. 446/97.

(7) Art. 8, commi 1 e 2, l. n. 212/2000.

(8) Art. 59, comma 1, lett. p) D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 - Art. 3, comma 57, L. 23.12.1996, n. 662.

(9) D.P.R. 29.9.1973, n. 600, artt. 38, 39, 41 e 42.

(10) Regolamento approvato con D.M. 11.2.1997, n. 37.

(11) Art.11, L. 212/'00.

(12) Decreti Legislativi n. 37 del 22.2.1999, n. 46 del 26.2.1999, n. 112 del 13.4.1999, n. 326 del 17.8.1999.

(13) D. Lgs. n. 46/99, art. 4, comma 4. Vedi anche art. 7, comma 2, lett c) del presente regolamento.

(14) La presente previsione regolamentare è conforme al presupposto del D.P.R. 16.4.1999, n. 129.

(15) Legge 13.5.1999, n. 133, art. 13.

(16) Adattare secondo la scelta dell'ente.

(17) 1° Gennaio anno successivo a quello di deliberazione.

(18) D.Lgs. 471 - 472 - 473 del 18.12.1997 - D.Lgs. 203 del 5.6.1998.

(19) Art. 13, D.Lgs. 471/97.

(20) Artt. 12, 13, 14 D.Lgs. 473/97.

(21) Art. 7, D.Lgs. 472/97.

(22) Art. 6, D.Lgs. 472/97.

(23) Art. 10, l. 27.07.2000, n. 212.



---